

PESONAL COMPUTER NOTEBOOK 4

- SERVIZI IN CONVENZIONE -

1. SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO DEI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura dei Personal Computer Notebook-Netbook e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. Il corrispettivo di tali servizi, quindi, è ricompreso nel prezzo dei Personal Computer base.

1.1 Precaricamento Sistema Operativo Microsoft

Il Fornitore dovrà consegnare una licenza d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo Windows Vista Business per ognuno dei Personal Computer Notebook e Ultraleggeri forniti, provvedendo anche al caricamento di detto software su ciascuna macchina. Su richiesta dell'amministrazione può in alternativa essere installata la versione del sistema operativo Microsoft Windows XP Professional. Sui computer Netbook è prevista l'installazione del sistema Microsoft Windows XP Professional oppure laddove è disponibile ed a scelta delle Amministrazioni Windows Vista Business. Su ogni Personal Computer dovrà essere apposta l'etichetta COA (Certificate of Authenticity) comprovante l'autenticità della licenza, così come previsto dalle procedure Microsoft.

Tale sistema operativo dovrà:

- essere fornito nell'ultima versione ed in lingua italiana;
- contenere l'ultima versione dei relativi Service Pack;
- includere tutti i "device drivers" necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema.

Qualora i "device drivers" non fossero compresi nel Sistema Operativo, gli stessi dovranno essere forniti su appositi supporti magnetici. Qualora il notebook fosse fornito col sistema operativo Windows Vista Business (o superiore), il produttore dovrà mettere a disposizione, eventualmente attraverso il proprio sito web, anche i driver per Windows XP Professional, per garantire un eventuale downgrade.

1.2 Consegna

Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura.

L'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente. Non saranno, inoltre, accettate consegne parziali, ovvero consegne di apparecchiature che non comprendano tutti i dispositivi di base ed opzionali previsti dal relativo Ordinativo di Fornitura.

La consegna dei Personal Computer e dei dispositivi opzionali dovrà avvenire entro i termini di seguito indicati:

- per Ordinativi di Fornitura fino a n. 50 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla "Data dell'Ordinativo di Fornitura"
- per Ordinativi di Fornitura superiori a 50 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla "Data dell'Ordinativo di Fornitura".

Contestualmente alla consegna dei Personal Computer, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d'uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell'Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature consegnate.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Amministrazione. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura. L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

1.3 Assistenza e Manutenzione

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla Data di Installazione dei Personal Computer, provvedendo a fornire per ciascuno di essi, l'assistenza tecnica on-site. Il Fornitore è

obbligato, quindi, a porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti che dovessero verificarsi nel corso dei 24 mesi. Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso. Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata.

Non è prevista assistenza sul software.

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dall'Amministrazione al Fornitore mediante il "Call Center" di cui al successivo paragrafo 4.5.

Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore solari, successive alla richiesta di intervento al Call Center, esclusi sabato, domenica e festivi.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati almeno le seguenti informazioni:

- il numero di serie attribuito dal produttore;
- il numero della richiesta di intervento;
- l'ora ed il giorno della chiamata;
- l'Amministrazione richiedente;
- il numero dell'intervento;
- l'ora ed il giorno di intervento;
- l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

Il Fornitore deve assicurare per i 24 mesi successivi alla data di installazione dei Personal Computer, a propria cura e spese, la riparazione delle apparecchiature informatiche malfunzionanti e l'eventuale sostituzione dei componenti danneggiati, nonché il ripristino della funzionalità dei software come originariamente installati.

L'eventuale sostituzione di parti di ricambio, di dispositivi accessori o di prodotti software, deve essere effettuata con parti/dispositivi/prodotti originali nuovi di fabbrica.

Inoltre, in caso di sostituzione del Personal Computer, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il Fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dal Personal Computer guasto a quello in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro.

In caso di sostituzione di componenti del Personal Computer, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata.

1.4 Servizio di creazione del “Golden Disk”

Per ciascuna apparecchiatura da fornire deve essere creato un CD-ROM (“Golden disk”) contenente una procedura di installazione automatica di tutto il software richiesto dall’Amministrazione (il sistema operativo e il prodotto di protezione da virus, se richiesto), ciò al fine di semplificare le eventuali nuove installazioni del medesimo software.

Il Fornitore dovrà, quindi, predisporre una serie di “Golden disk” contenente i prodotti software descritti nei precedenti paragrafi, scelti dalle Amministrazioni.

Al fine di realizzare una corretta predisposizione del contenuto dei “Golden disk”, il Fornitore dovrà effettuare uno studio preventivo, teso a certificare la compatibilità dei software in esso contenuti.

Ultimato tale studio, sarà onere del Fornitore realizzare materialmente i “Golden disk” che costituiranno la base di partenza per l’installazione standard di tutte le apparecchiature.

In alternativa al “Golden disk”, per ordini superiori a 500 apparecchiature, l’Amministrazione può richiedere la fornitura di un CD-ROM (“Kit personalizzato”) contenente una procedura di installazione (per il sistema operativo e per il prodotto di protezione da virus, se richiesto), creato, nella versione “master”, dall’Amministrazione stessa. La richiesta al Fornitore di tale CD-ROM dovrà essere indicata nell’Ordinativo di Fornitura e, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della conferma dell’ordine, l’Amministrazione dovrà inviare copia del “Kit personalizzato”.

Il Fornitore sarà tenuto alla creazione di una sola copia del Kit personalizzato per ogni apparecchiatura fornita.

Nel caso di variazioni della procedura di installazione, effettuate dall’Amministrazione, successivamente alla predisposizione e consegna delle apparecchiature, sarà cura dell’Amministrazione stessa inviare al Fornitore, il Kit personalizzato aggiornato, per consentire la corretta esecuzione dei servizi di assistenza e manutenzione.

2. SERVIZI OPZIONALI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono attivati su esplicita richiesta della singola Amministrazione. Il corrispettivo di tali servizi, quindi, è da considerarsi addizionale al prezzo dei Personal Computer di base.

2.1 Estensione del servizio di Assistenza e Manutenzione

In aggiunta ai 24 mesi di assistenza tecnica on-site il cui prezzo è ricompreso nel prezzo dei Personal Computer di base, l'Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore di prolungare tale periodo, per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Tale servizio, anche durante gli ulteriori dodici mesi di assistenza richiesti dall'Amministrazione, dovrà essere svolto nelle modalità e secondo i tempi previsti nel paragrafo 1.3.

2.2 Servizio di Installazione

Qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, il Fornitore dovrà provvedere ad installare e rendere funzionanti i Personal Computer Notebook, Ultraleggeri e Netbook ed i dispositivi opzionali richiesti. Le installazioni devono essere svolte contestualmente alla consegna dei Personal Computer salvo diverso accordo scritto con le singole Amministrazioni contraenti.

Le attività richieste si intendono comprensive di ogni onere relativo alla posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

Il Fornitore al momento dell'installazione dovrà verificare la funzionalità delle apparecchiature consegnate.

2.3 Copertura danni accidentali

Oltre ai 24 mesi di assistenza tecnica on-site il cui prezzo è ricompreso nel prezzo dei Personal Computer di base, l'Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore, al momento dell'ordine, una garanzia, per un periodo di 24 mesi, per la copertura per danni accidentali che causino l'impossibilità di utilizzare il Personal Computer, con la franchigia di euro 120,00 IVA esclusa per la rottura del Display. Tale servizio dovrà essere svolto nelle modalità e secondo i tempi previsti nel paragrafo 1.3.

2.4 Servizio di ritiro Personal Computer usati per smaltimento

Il fornitore dovrà prestare il servizio di ritiro dei personal computer portatili usati per lo smaltimento degli stessi.

Il servizio di ritiro potrà essere richiesto solo al momento dell'ordinativo di fornitura; non sarà quindi possibile richiedere il servizio successivamente al suddetto ordinativo. Il numero dei personal computer portatili usati da ritirare non potrà eccedere il numero dei personal computer portatili ordinati.

I personal computer portatili usati da ritirare e smaltire potranno essere di qualsiasi marca o modello, ma della tipologia e dimensione tipica dei personal computer portatili. Il fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di qualsiasi onere o spesa inerenti la rimozione dei personal computer portatili usati.

La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro e allo smaltimento delle apparecchiature usate in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i., nonché nel D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

Il servizio dovrà essere erogato entro e non oltre 50 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla "Data Ordine".

Al fine del ritiro delle apparecchiature usate è richiesto in capo al fornitore il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.. In subordine, il fornitore stesso dovrà subappaltare tale servizio ad impresa in possesso dei predetti requisiti, avendo indicato tale volontà in sede di offerta. Resta inteso che la dismissione delle apparecchiature usate è a carico di ciascuna singola Amministrazione.